



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 7 agosto 2013

Protocollo: 80667

*Alla Direzione Interregionale per il Veneto e il  
Friuli Venezia Giulia*

Rif.: nota 55671/RU del 18/12/2012

*VENEZIA – MESTRE*

Allegati:

*e. per conoscenza:*

*Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e  
Contenzioso SEDE*

*All'Ufficio per le accise, per le esenzioni e per  
le agevolazioni fiscali SEDE*

*Alle Direzioni Regionali, Interregionali e  
Provinciali dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI*

**OGGETTO:** Prodotti energetici ed energia elettrica impiegata in usi non sottoposti ad accisa, quali quelli per la riduzione chimica, nei processi elettrochimici, metallurgici, mineralogici - Diritto al rimborso - Quesito.

In merito al quesito in riferimento, circa la sussistenza di indebito pagamento dell'accisa ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, per gli impieghi in oggetto, relativamente ai versamenti precedenti alla presentazione dell'istanza di esclusione dalla tassazione, va precisato in primo luogo che le esclusioni dal campo di applicazione dei regimi impositivi non rientrano nelle fattispecie agevolative.

Infatti queste ultime riguardano riduzioni o esenzioni dell'accisa per situazioni oggettive o soggettive sottoposte all'imposizione, ma meritevoli di trattamenti agevolati, previo riconoscimento del diritto che deve essere esercitato dall'interessato con efficacia *ex nunc*.

Le esclusioni, invece, insieme alla previsione impositiva, delimitano e definiscono l'ambito di applicazione del regime fiscale, al di fuori del quale non si realizza il presupposto dell'obbligazione tributaria.

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per le imposte sull'energia elettrica, sul gas naturale e per la tassazione a fini ambientali

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246061 – Fax +39 0650245297  
e-mail: dogane.tributi.energia@agenziadogane.it

In mancanza del presupposto impositivo, l'imposta non è dovuta *ex tunc*, né può essere pretesa e, quindi, l'eventuale pagamento è di fatto indebito.

Ne consegue che, verificata l'effettiva destinazione di prodotti energetici e/o di energia elettrica impiegati in usi non sottoposti ad accisa e sempreché siano ricostruibili i relativi consumi, possono trovare accoglimento le richieste di rimborso per l'accisa indebitamente versata, fermo restando, ovviamente, il termine decadenziale fissato dal comma 2 dell'art. 14 del testo unico.

Per uniformità di indirizzo, la presente è diretta per opportuna conoscenza a tutte le altre Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali.

*Il Direttore Centrale ad interim*

*Ing. Walter De Santis*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93